



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ODERZO (TV)

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Piazzale Europa 21 – 31046 ODERZO (TV)- ☎ 0422/815655 📠 0422/814578

E-mail TVIC88400X@Istruzione.it – Posta Certificata: TVIC88400X@pec.istruzione.it

C.F. 94141320260 - Cod. Min.:TVIC88400X – SITO: www.icoderzo.edu.it

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI

AI SENSI DELL'ART. 45, COMMA 2, LETT. H) DEL D.I. 129/2018

(in sostituzione di quello approvato dal Consiglio di Istituto il 04/06/2018 -Delibera n. 129/2018)

Adottato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 13/2022 del 27/04/2022

Indice

PARTE I - PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1 - Definizioni	3
Art. 2 - Finalità, principi e ambito di applicazione del presente Regolamento	3
PARTE II - CRITERI E LIMITI DI SELEZIONE	4
Art. 3 - Individuazione del fabbisogno e fasi di selezione	4
Art. 4 - Contenuto degli avvisi	5
Art. 5 - Affidamento di Incarichi all'interno o al personale di altre Istituzioni Scolastiche	6
Art. 6 - Affidamento a soggetti esterni	6
Art. 7 - Procedura per il conferimento degli Incarichi	7
Art. 8 - Deroga alla procedura comparativa	9
Art. 9 - Tipologie di rapporti negoziali	10
PARTE III - FASE CONTRATTUALE ED ESECUTIVA	11
Art. 10 - Stipula del contratto e della lettera di Incarico	11
Art. 11 - Durata dell'Incarico	12
Art. 12 - Fissazione del compenso	12
Art. 13 - Obblighi fiscali e previdenziali	12
Art. 14 - Verifica dell'esecuzione e del buon andamento dell'Incarico	13
Art. 15 - Controllo preventivo della Corte dei Conti	13
Art. 16 - Obblighi di trasparenza	13
PARTE IV - ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO	14
Art. 17 - Modifiche al presente Regolamento	14
Art. 18 - Entrata in vigore	14
GRIGLIE DI VALUTAZIONE	15

PARTE I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

- «**D.I.**» o «**D.I. 129/2018**»: il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il «*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*», pubblicato in G.U.R.I. n. 267 del 16 novembre 2018;
- «**Regolamento**»: il regolamento adottato dal Consiglio d'Istituto, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018, che determina i criteri e i limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico dell'attività negoziale in esame;
- «**T.U.**»: il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;
- «**CCNL**»: il CCNL del 29 novembre 2007, recante «*Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007*», applicabile nei limiti di quanto disposto dall'art. 1, comma 10, del CCNL del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018;
- «**Dirigente Scolastico**» o «**D.S.**»: il soggetto posto al vertice dell'Istituzione Scolastica o Educativa, deputato a svolgere il conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. h) del D.I.;
- «**Istituzione Scolastica**» o «**Istituzione**»: l'Istituzione Scolastica o Educativa statale, alla quale si applicano le disposizioni del presente Regolamento;
- «**Incaricati**»: soggetti interni o esterni ai quali vengono conferiti gli incarichi individuali oggetto del presente Regolamento;
- «**Incarichi**» o «**Incarico**»: gli incarichi individuali conferiti a soggetti interni o esterni da parte del Dirigente Scolastico.

Art. 2 - Finalità, principi e ambito di applicazione del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018 definisce e disciplina le procedure, le modalità, i criteri e i limiti per il conferimento di incarichi individuali da parte del Dirigente Scolastico.
2. Il conferimento degli Incarichi di cui al presente Regolamento è svolto nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa, e nel rispetto delle previsioni contenute nel D.Lgs. 165/2001, nel D.I. 129/2018, nonché nella Contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.
3. Sono esclusi dal presente Regolamento gli affidamenti in cui l'apparato strumentale di persone e mezzi, e il carattere imprenditoriale della prestazione prevalgono sull'attività individuale dell'Incaricato, ovvero gli appalti di servizi. In tal caso verrà avviata una procedura

negoziale secondo le disposizioni del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Rientrano nella disciplina del presente Regolamento gli Incarichi conferiti dalle Istituzioni Scolastiche a:
 - a. personale interno;
 - b. personale di altre Istituzioni Scolastiche;
 - c. personale esterno appartenente ad altre PA;
 - d. personale esterno (privati).

PARTE II - CRITERI E LIMITI DI SELEZIONE

Art. 3 - Individuazione del fabbisogno e fasi di selezione

1. Il Dirigente Scolastico analizza il proprio fabbisogno per ciascuna attività o progetto deliberati nel PTOF e valuta la possibilità di sopperire allo stesso, nel rispetto del seguente iter:
 - a) ricognizione del personale interno all'Istituzione Scolastica;
 - b) in caso di impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno, ove applicabile, affidamento ad una risorsa di altra Istituzione mediante il ricorso all'istituto delle cc.dd. "collaborazioni plurime", ai sensi dell'art. 35 del CCNL (personale docente) e dell'art. 57 del CCNL (personale ATA);
 - c) in via ulteriormente subordinata, nel caso in cui le procedure sub a) e b) abbiano dato esito negativo, affidamento di un contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001:
 - c.1) al personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione;
 - c.2) in via residuale, a soggetti privati.
2. Il Dirigente Scolastico potrà, per motivi di urgenza o per particolari tipologie di incarichi (es.: madrelingua, psicologi, ecc.) espletare direttamente la procedura di cui al punto c).
3. Rispetto al punto c), la selezione tiene conto, in via preferenziale, di personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni rispetto a soggetti privati esterni alla PA.
4. L'Istituzione Scolastica può espletare l'iter selettivo pubblicando un avviso per ciascuna fase o un avviso unico per più fasi o per tutte le fasi.
5. L'Incaricato non deve essere nella condizione di incompatibilità o in conflitto d'interesse con l'incarico specifico e la professione svolta.
6. L'Istituzione Scolastica richiede un'autocertificazione che attesti quanto previsto dal precedente comma e la sottoscrizione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013.

7. L'Istituzione Scolastica è tenuta, inoltre, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, ad acquisire dalle Autorità competenti, per ciascun soggetto incaricato, pena sua esclusiva responsabilità, il certificato del casellario giudiziale, al fine di non assumere personale che abbia subito condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p..
8. Ai fini della stipula di contratti con i dipendenti di altra Amministrazione Pubblica, l'Istituzione Scolastica deve richiedere obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53, comma 7, D.Lgs. 165/2001.

Art. 4 - Contenuto degli avvisi

1. Quanto al contenuto dell'avviso di cui all'art. 3, esso potrà riportare, in via indicativa, i seguenti elementi:
 - a) oggetto dell'incarico;
 - b) profilo professionale oggetto della procedura selettiva, con specificazione delle competenze e conoscenze richieste;
 - c) specifici criteri predeterminati sui quali si baserà la selezione, anche mediante comparazione dei curricula vitae, con indicazione del relativo punteggio;
 - d) compenso previsto e modalità di remunerazione;
 - e) durata dell'incarico;
 - f) modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle candidature;
 - g) modalità di svolgimento della procedura di selezione;
 - h) informativa in materia di trattamento dei dati personali e ulteriori previsioni richieste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. Nel caso in cui l'avviso riguardi più fasi o tutte le fasi dovrà riportare puntualmente l'ordine di priorità nella selezione dei candidati, a seconda della specifica tipologia di appartenenza degli stessi (personale interno, personale di altra Istituzione Scolastica, risorsa appartenente alla Pubblica Amministrazione ma non ad Istituzioni Scolastiche, soggetto privato), e dovrà, altresì, disciplinare nel dettaglio le diverse fasi procedurali che l'Istituzione seguirà ai fini dell'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico.
3. L'avviso rimarrà pubblicato sul sito dell'istituto per almeno n. 10 giorni consecutivi. Solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati dal Dirigente Scolastico è prevista la procedura d'urgenza, con un limite di pubblicazione ridotto a 5 giorni per esperti/tutor interni, previa adeguata pubblicità del limite ridotto agli interessati (invio avviso via mail). La data di fine pubblicazione coinciderà con la data termine di presentazione delle istanze di partecipazione.

Art. 5 - Affidamento di Incarichi all'interno o al personale di altre Istituzioni Scolastiche

1. L'Istituzione Scolastica, ove individui il personale idoneo al suo interno, procederà all'affidamento e la selezione si concluderà in tal modo.
2. Ove la ricognizione interna dia esito negativo, l'Istituzione procederà ad individuare l'eventuale sussistenza di personale idoneo nell'ambito delle altre Istituzioni Scolastiche ricorrendo all'istituto delle collaborazioni plurime.
3. Nell'ipotesi in cui si ricorra a docenti di altre scuole, ai sensi dell'art. 35 del CCNL 2007, la stessa collaborazione:
 - Deve essere finalizzata alla realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, per i quali è necessario disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della Istituzione Scolastica;
 - deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza;
 - non deve comportare esoneri, neppure parziali, dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio;
 - non deve interferire con gli obblighi ordinari di servizio.
4. Nel caso in cui si ricorra a personale ATA di altre Istituzioni, ai sensi dell'art. 57 del CCNL 2007, la stessa collaborazione:
 - deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico, sentito il DSGA;
 - non deve comportare esoneri, neanche parziali, nella scuola di servizio.

Art. 6 - Affidamento a soggetti esterni

1. Il conferimento degli Incarichi a professionisti esterni, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, si fonda sui seguenti presupposti:
 - a. l'oggetto della prestazione deve essere predeterminato, alla stregua del compenso, e corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - b. la prestazione deve essere di natura altamente qualificata;
 - c. la prestazione deve avere natura temporanea e predeterminata;
 - d. gli Incaricati devono essere esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, in caso di affidamento di Incarichi:

- in favore di professionisti iscritti in ordini o albi;
- in favore di professionisti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, dell'attività informatica o a supporto dell'attività didattica e di ricerca;

- per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della Società.

Art. 7 - Procedura per il conferimento degli Incarichi

1. Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione comparativa dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.
2. Rispetto ai curricula di ciascun candidato, saranno valutati i seguenti elementi e tutti gli altri aspetti ritenuti necessari nel caso di specie dal Collegio dei Docenti e/o dal Dirigente Scolastico e/o dal responsabile del progetto e predeterminati all'interno dell'avviso:
 - a. titoli di studio (laurea magistrale, quadriennale, triennale) valutati anche in relazione al punteggio conseguito;
 - b. altri titoli e specializzazioni (corsi post laurea, master, corsi di aggiornamento, certificazioni linguistiche);
 - c. esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
 - d. eventuali precedenti esperienze professionali presso Istituzioni Scolastiche;
 - e. qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'Incarico;
 - f. pubblicazioni e altri titoli.
3. Per la selezione del personale interno ed esterno si applicano le griglie di valutazione denominate "Griglia 1" (personale docente), "Griglia 2" (personale docente), "Griglia 3" (personale docente e ATA) e "Griglia 4" (personale ATA), riportate in calce al presente regolamento e che ne costituiscono parte integrante, con i relativi punteggi da attribuire ai titoli e crediti, di cui ai precedenti commi;
4. Le griglie di cui al comma 3 sono adattate dal Dirigente Scolastico e/o dal responsabile del progetto secondo le esigenze progettuali, fermo restando il limite massimo dei punteggi per ogni tipologia definita nelle griglie stesse;
5. A parità di punteggio, nelle valutazioni di esperti esterni, di cui al precedente comma 4, prevale, nell'ordine: voto di laurea magistrale più alto, certificazioni informatiche e/o linguistiche di livello superiore, età anagrafica più giovane o sorteggio;
6. A parità di punteggio, nelle valutazioni di esperti interni di cui al precedente comma 3, prevale: partecipazione alla stesura del progetto (ad eccezione delle norme di incompatibilità secondo le vigenti disposizioni di legge), certificazioni informatiche e/o linguistiche di livello superiore, l'anzianità di servizio.
7. Alla scadenza del termine utile di presentazione delle domande, il Dirigente Scolastico provvederà alla comparazione dei curriculum in autonomia o previa la nomina di una commissione di valutazione e, entro 5 giorni, provvederà a stilare le graduatorie provvisorie che saranno pubblicate sul sito dell'Istituzione scolastica. Avverso le graduatorie saranno concessi ulteriori 5 giorni, a far data dalla pubblicazione, per eventuali ricorsi. In assenza di

ricorsi o comunque dopo aver espletato le procedure ricorsuali, il Dirigente Scolastico provvederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive e al decreto di nomina degli esperti/tutor selezionati a cui seguirà contratto o lettera di incarico. Nell'eventualità che le candidature siano in numero pari o inferiore alle figure necessarie è facoltà del Dirigente Scolastico riaprire il bando oppure assegnare gli incarichi residuali distribuendoli tra quelli che hanno presentato candidatura in parti uguali, purché in possesso dei titoli richiesti e della provata esperienza e motivazione accertata attraverso colloquio con il Dirigente Scolastico. In tal caso il Dirigente Scolastico provvederà all'assegnazione degli incarichi senza la necessità di attendere i 5 giorni per i ricorsi.

8. L'Istituzione Scolastica può anche prevedere la possibilità di effettuare un colloquio orale, ove si ritenga opportuno per la tipologia di Incarico da affidare.
9. L'Incarico è conferito al candidato che si sarà classificato al primo posto in graduatoria.
10. A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che richiedano un compenso inferiore.
11. La graduatoria, eventualmente proposta dalla Commissione, approvata dal Dirigente Scolastico è pubblicata nell'apposita sezione di "Albo on-line" del sito internet dell'Istituzione Scolastica.
12. Per quanto riguarda gli esperti madre lingua, priorità assoluta va data ai docenti "madre lingua" vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito:
 - a. il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;
 - b. il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1.

In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti "non madre lingua" ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea.

Nella pubblicazione dell'avviso, le scuole potranno inserire tra i criteri il possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua oggetto del percorso formativo, la conoscenza, documentata da parte dell'esperto, della metodologia, del piano didattico, del testing proprio dell'Ente certificatore prescelto dall'Istituzione scolastica.”

13. Per i docenti e le figure di sistema, a parità di punteggio la scelta verrà effettuata in base a colloquio motivazionale con il Dirigente Scolastico. In caso di ulteriore parità la precedenza verrà data al candidato più giovane. In caso di selezione di esperti e tutor con affidamento ad Enti o ad Agenzie di Formazione costituirà criterio preclusivo di ammissibilità l'accREDITAMENTO all'albo del M.I. delle agenzie di formazione.

Art. 8 - Deroga alla procedura comparativa

1. Ferma la necessità di individuare soggetti idonei all'interno, l'Istituzione Scolastica, nel rispetto dei limiti e dei presupposti previsti dall'ordinamento, può conferire Incarichi in via diretta, derogando alla procedura comparativa, quando ricorrono le seguenti situazioni¹:
- a. assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità di conferire l'Incarico;
 - b. prestazione che non consente forme di comparazione (condizione soggettiva di unicità della prestazione);
 - c. precedente procedura comparativa andata deserta;
 - d. collaborazioni meramente occasionali².

¹ Con riferimento alle eccezioni di cui ai punti a), b) e c), a titolo esemplificativo, si evidenzia che «[...] Come sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza contabile, [...] le deroghe a tale principio hanno carattere eccezionale e sono sostanzialmente riconducibili a circostanze del tutto particolari quali "procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale" (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 122/2014/REG ed in senso analogo, ex multis, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 61/2014; Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 59/2013 n. 59; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 22/2015/REG; Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 28/2013/REG) [...]» (Deliberazione Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, n. 39/2018. Si veda anche, in tal senso, Deliberazione Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, n. 3/2021).

² Al riguardo, al fine di orientare le Istituzioni scolastiche nelle proprie determinazioni in merito alle ipotesi di deroga alla procedura in esame, si specifica la sussistenza di orientamenti non unanimi nella prassi:

- secondo l'orientamento minoritario, può essere consentito l'affidamento in via diretta e senza avviso degli incarichi in esame. Nel dettaglio, le fonti in parola sono le seguenti: (i) Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del DFP, in base alla quale: «Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001»; (ii) Deliberazione Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, 12 settembre 2017, n. 134: «[...] Invece, relativamente all'ultima versione dell'art. 54, comma 1, lett. d), l'affidamento diretto di incarichi viene previsto qualora si ravvisi la necessità di avvalersi di "prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di interventi formativi limitatamente ad interventi che si svolgono nell'arco di un'unica giornata o sessione formativa": in questo caso, come già ribadito con deliberazione n. 113/2016/REG, l'affidamento senza procedura comparativa è consentito limitatamente ad interventi che si svolgono nell'arco di una singola giornata. [...]»;
- alla luce dell'orientamento maggioritario, invece, anche le prestazioni occasionali devono essere precedute da una procedura pubblica comparativa, ovvero: (i) Deliberazione Corte dei Conti Piemonte, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, 16 ottobre

Art. 9 - Tipologie di rapporti negoziali

1. L'Istituzione Scolastica può stipulare con i soggetti esterni: contratti di lavoro autonomo (art. 2222 c.c.), contratti di prestazione d'opera intellettuale (art. 2229 c.c.), o collaborazioni coordinate e continuative (art. 409, n. 3, c.p.c.).
2. I contratti di lavoro autonomo devono espletarsi in attività svolte con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento da parte dell'Istituzione Scolastica, in qualità di committente.
3. I contratti di prestazione d'opera intellettuale possono essere stipulati dall'Istituzione Scolastica per prestazioni frutto dell'elaborazione concettuale e professionale di un soggetto competente nello specifico settore di riferimento. L'Istituzione Scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.I. 129/2018 e dell'art. 40, comma 1, della Legge 449/1997.
4. Le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) devono concretizzarsi in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, di carattere non subordinato e non organizzata dal committente.
5. Qualora l'incarico sia conferito a personale interno alla scuola, ovvero a personale di altre Istituzioni Scolastiche mediante l'istituto delle collaborazioni plurime, l'Istituzione procede a formalizzare un incarico aggiuntivo mediante apposita lettera di Incarico.

2019, n. 80: «[...] Come sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza contabile, le deroghe al principio secondo cui gli incarichi esterni devono essere conferiti sulla base di una procedura pubblica comparativa, caratterizzata da trasparenza e pubblicità hanno carattere eccezionale e sono sostanzialmente riconducibili a circostanze del tutto particolari quali "procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale" (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazioni n. 122/2014/SRCPIE/REG e n. 24/2019/REG). In particolare, appare non rispondente a tale giurisprudenza la previsione dell'art. 10, comma 1, lettera b) del Regolamento nella parte in cui consente l'affidamento dell'incarico senza obbligo di procedure comparative "per le collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscano in una sola azione o prestazione" [...]]; (ii) Deliberazione Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, 29 gennaio 2020, n. 17: «[...] la natura meramente occasionale della prestazione o la modica entità del compenso non possono giustificare una deroga alle ordinarie regole di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento nell'assegnazione dell'incarico, in continuità con l'orientamento già più volte espresso da questa Sezione; [...]]; (iii) Deliberazione Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, 3 luglio 2020, n. 79: «[...] si rileva l'illegittimità della previsione regolamentare oggetto d'esame in quanto non risulta ammissibile, a prescindere dagli importi di spesa e del carattere "episodico" della prestazione, alcun conferimento di incarichi professionali, senza l'osservanza di procedure comparative presidiate da adeguati elementi di pubblicità. [...]]; (iv) Deliberazione Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, 8 giugno 2015, n. 98: «[...] qualsivoglia pubblica amministrazione può legittimamente conferire ad un professionista esterno un incarico di collaborazione, di consulenza, di studio, di ricerca o quant'altro, mediante qualunque tipologia di lavoro autonomo, continuativo o anche occasionale, solo a seguito dell'espletamento di una procedura comparativa previamente disciplinata ed adottata e adeguatamente pubblicizzata, derivandone in caso di omissione l'illegittimità dell'affidamento della prestazione del servizio [...] Pertanto, il ricorso a procedure comparative adeguatamente pubblicizzate può essere derogato con affidamento diretto nei limitati casi individuati dalla giurisprudenza: a) procedura comparativa andata deserta; b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo; c) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, ricordando che la "particolare urgenza" deve essere "connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico" (ex plurimis, deliberazione Sez. Contr. Lombardia n. 67/2012). [...]]».

PARTE III - FASE CONTRATTUALE ED ESECUTIVA

Art. 10 - Stipula del contratto e della lettera di Incarico

1. Il Dirigente Scolastico provvede alla stipula del contratto con i soggetti selezionati all'esito della procedura comparativa.
2. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, e sottoscritto da entrambi i contraenti e deve avere, di norma, il seguente contenuto:
 - a. parti contraenti;
 - b. oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
 - c. durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
 - d. corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell'I.V.A. (se dovuta) e dei contributi previdenziali e oneri fiscali;
 - e. modalità e tempi di corresponsione del compenso;
 - f. luogo e le modalità di espletamento dell'attività;
 - g. previsione di clausole risolutive espresse e di penali per il ritardo;
 - h. possibilità da parte dell'Istituzione Scolastica di recedere ad nutum dal contratto, con preavviso di 15 giorni, qualora l'Incaricato non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
 - i. previsione del foro competente cui la scuola intende demandare le eventuali controversie;
 - j. informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
 - k. disciplina delle modalità di trattamento dei dati personali eventualmente coinvolti dall'attività, ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
 - l. dichiarazione del sottoscrittore di aver preso visione e di rispettare la documentazione predisposta dalla scuola in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
3. Qualora l'Incarico sia conferito a personale interno alla scuola, ovvero a personale di altre Istituzioni Scolastiche mediante l'istituto delle collaborazioni plurime, la scuola procederà a formalizzare una apposita lettera di Incarico, la quale avrà, in via indicativa, almeno i seguenti contenuti:
 - a. durata dell'Incarico;
 - b. oggetto dell'Incarico;
 - c. obblighi derivanti dall'espletamento dell'Incarico;
 - d. indicazione del compenso e di altri eventuali corrispettivi.

4. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di:
 - a. svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola;
 - b. assicurare se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all'inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto;
 - c. documentare l'attività svolta;
 - d. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico, se non per esigenze specifiche.

Art. 11 - Durata dell'Incarico

1. La durata del contratto deve essere predeterminata, tenendo conto delle caratteristiche delle prestazioni da somministrarsi, e temporanea, ai sensi dell'art. 7 comma 6, del T.U.
2. L'Istituzione Scolastica può differire il termine di durata del contratto, in via eccezionale, e solo al fine di completare il progetto incaricato per ritardi non imputabili all'Incaricato, nell'invarianza del compenso pattuito. Non è ammesso, in ogni caso, il rinnovo del contratto.
3. La lettera di Incarico, nell'ipotesi di affidamenti a personale interno all'Istituzione o in caso di collaborazioni plurime, deve riportare la durata dello stesso incarico, la quale può eccezionalmente essere prorogata oltre la data di naturale scadenza, per motivate esigenze. In tal caso, la prosecuzione del rapporto con l'Incaricato avviene alle stesse condizioni tecniche ed economiche già convenute in sede di Incarico.

Art. 12 - Fissazione del compenso

1. Il Dirigente Scolastico provvede alla determinazione del compenso tenendo conto della complessità dell'incarico e del tempo presumibilmente necessario ad espletarlo, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto e delle disponibilità finanziarie programmate.
2. Si applicano, in ogni caso, le norme o i CCNL che disciplinano nel dettaglio i compensi (ad esempio: tabelle allegate al CCNL in vigore, parametri e indicazioni contenute nel D.l. 326/95, normativa PON/FESR).
3. La liquidazione del compenso avviene dopo le necessarie verifiche sulla corretta esecuzione delle prestazioni.

Art. 13 - Obblighi fiscali e previdenziali

1. Gli incarichi interni o quelli affidati mediante le collaborazioni plurime sono assoggettati alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.
2. Gli incarichi esterni devono essere assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo, a seconda del regime fiscale e previdenziale proprio dell'incaricato.

Art. 14 - Verifica dell'esecuzione e del buon andamento dell'incarico

1. Il Dirigente Scolastico, anche avvalendosi del DSGA, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'affidamento mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati della prestazione fornita dal soggetto esterno non siano conformi a quanto richiesto, il D.S. ricorre ai rimedi contrattualmente previsti, quali l'applicazione di penali o l'utilizzo di clausole risolutive espresse.

Art. 15 - Controllo preventivo della Corte dei Conti

1. L'efficacia dei contratti stipulati con soggetti esterni è soggetta, ai sensi dell'art. 3 lett. f- bis) della Legge n. 20 del 1994, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.
2. Sono esclusi dall'ambito del predetto controllo, fra gli Incarichi oggetto del presente Regolamento, le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, e gli Incarichi di docenza (cfr. Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, Deliberazione n. 20/2009).

Art. 16 - Obblighi di trasparenza

1. L'Istituzione Scolastica è tenuta a dare adeguata pubblicità, sul sito istituzionale della scuola, dell'esito della procedura comparativa espletata secondo quanto indicato nel presente articolo.
2. In caso di Incarichi interni o affidati a personale di altre Istituzioni, la scuola è tenuta a pubblicare la durata e il compenso nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Personale", ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 33/2013.
3. Gli Incarichi affidati a soggetti esterni appartenenti ad altre PA o privati sono, altresì, oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Consulenti e collaboratori", ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013.
4. Rispetto a quest'ultima tipologia di Incarichi esterni, la scuola è tenuta a pubblicare, entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi:
 - gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
 - il curriculum vitae;
 - i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
 - compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
5. L'Istituzione Scolastica deve, inoltre, procedere alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni dei dati di cui agli artt. 15 e 18 del D.Lgs. 33/2013, relativi agli incarichi conferiti e autorizzati a dipendenti interni o conferiti e affidati a consulenti e collaboratori esterni, secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001.

PARTE IV - ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Art. 17 - Modifiche al presente Regolamento

1. Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e ha durata e validità illimitata; eventuali modifiche del presente Regolamento devono essere introdotte mediante provvedimento adottato dal Consiglio d'Istituto.
2. Il presente Regolamento deve intendersi, in ogni caso, automaticamente integrato per effetto delle sopravvenute disposizioni normative in tema di conferimento di Incarichi professionali ad opera delle Istituzioni Scolastiche.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme vigenti.

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della relativa approvazione da parte del Consiglio d'Istituto, ed è reso pubblico sul sito internet dell'Istituzione Scolastica.

=====

GRIGLIE DI VALUTAZIONE

GRIGLIA N.1 - Valutazione personale docente ESPERTO INTERNO/ESTERNO area formativa approvata con delibera del Collegio Docenti n. ____ del _____			
1) Titoli di studio, specializzazioni, master e titoli specifici – max 40 punti			
<i>Titolo di studio</i> Max 12 punti	Diploma di istruzione secondaria superiore attinente all'area progettuale	<i>Punti 4</i>	<i>Si valuta un solo titolo</i>
	Laurea triennale	<i>Punti 5</i>	
	Laurea non specifica magistrale o quadriennale vecchio ordinamento	<i>Punti 6</i>	
	Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio ordinamento attinente la progetto – votazione fino a 90	<i>Punti 8</i>	
	Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio ordinamento attinente la progetto – votazione da 91 a 100	<i>Punti 10</i>	
	Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio ordinamento attinente la progetto – votazione da 101 a 110	<i>Punti 11</i>	
	Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio ordinamento attinente la progetto – votazione con lode	<i>Punti 12</i>	
<i>Altri titoli e specializzazioni</i> Max 28 punti	Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al progetto (master, corsi di specializzazione, dottorati di ricerca)	<i>Punti 4</i>	<i>Si valuta fino ad un massimo di 2 titoli</i>
	Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, iscrizione albo professionale con riferimento all'area progettuale	<i>Punti 4</i>	<i>Si valuta fino ad un massimo di 2 titoli</i>
	Inserimento in graduatorie di merito a concorsi scolastici per esami e titoli (non vincitori)	<i>Punti 3</i>	<i>Si valuta fino ad un massimo di 2 titoli</i>
	Ecdl base o titoli equivalenti o superiori	<i>Punti 2</i>	<i>Si valuta un solo titolo</i>
	Certificazioni linguistiche di livello almeno B1	<i>Punti 4</i>	<i>Si valuta un solo titolo</i>
2) Attività professionali coerenti con l'area progettuale – max 30 punti			
	Attività professionali coerenti con l'area progettuale specifica	<i>Punti 5</i>	<i>Punti 5 per ogni attività</i>

			<i>fino ad un massimo di 2</i>
<i>Esperienze professionali specifiche</i> Max 30 punti	Esperienze professionali maturate in progetti finanziati dall'Unione Europea o da altri enti/istituzioni (IFTS, OFIS) svolte nel periodo 2006-2016, coerenti con l'area progettuale	<i>Punti 3</i>	<i>Punti 3 per ogni corso fino ad un massimo di 4 corsi</i>
	Attività di formatore inerente alle attività progettuali di interesse specifico all'obiettivo per il quale si concorre	<i>Punti 2</i>	<i>Punti 2 per ogni attività fino ad un massimo di 4</i>
3) Collaborazioni con enti di formazione e ricerca – max 20 punti			
<i>Titoli</i> Max 20 punti	Incarichi di docenza in attività di formazione realizzati per progetti finanziati da fondi nazionali, regionali, europei	<i>Punti 5</i>	<i>Punti 5 per ogni incarico fino ad un massimo di 4</i>
4) Pubblicazioni di natura didattica – max 10 punti			
<i>Pubblicazioni</i> Max 10 punti	Pubblicazioni di testi didattici e/o multimediali	<i>Punti 1</i>	<i>Punti 1 per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 5</i>
	Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste	<i>Punti 1</i>	<i>Punti 1 per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 5</i>

GRIGLIA N.2 -Valutazione personale docente TUTOR INTERNO/ESTERNO area formativa approvata con delibera del Collegio Docenti n. ____ del _____

1) Titoli di studio, specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici – max 40 punti

<i>Titolo di studio</i> Max 12 punti	Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria superiore non attinente all'area progettuale	<i>Punti 4</i>	<i>Si valuta un solo titolo</i>
	Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio ordinamento non attinente al progetto	<i>Punti 5</i>	
	Laurea triennale specifica attinente al progetto	<i>Punti 7</i>	
	Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio ordinamento specifica e attinente al progetto	<i>Punti 12</i>	
<i>Altri titoli e specializzazioni</i> Max 28 punti	Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al progetto (master, corsi di specializzazione, dottorati di ricerca)	<i>Punti 4</i>	<i>Si valuta fino ad un massimo di 2 titoli</i>
	Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, iscrizione albo professionale con riferimento all'area progettuale	<i>Punti 4</i>	<i>Si valuta fino ad un massimo di 2 titoli</i>
	Inserimento in graduatorie di merito a concorsi scolastici per esami e titoli (non vincitori)	<i>Punti 3</i>	<i>Si valuta fino ad un massimo di 2 titoli</i>
	Ecdl base o titoli equivalenti o superiori	<i>Punti 2</i>	<i>Si valuta un solo titolo</i>
	Certificazioni linguistiche di livello almeno B1	<i>Punti 4</i>	<i>Si valuta un solo titolo</i>

2) Attività professionali – max 30 punti

<i>Esperienze professionali specifiche</i> Max 30 punti	Attività professionali coerenti con l'area progettuale specifica (progettazione, ricerca, organizzazione)	<i>Punti 5</i>	<i>Punti 5 per ogni attività fino ad un massimo di 2</i>
	Collaborazioni con enti universitari	<i>Punti 2</i>	<i>Punti 2 per ogni collaborazione fino ad un massimo di 3</i>
	Partecipazione ad attività di tutoraggio in progetti regionali e provinciali (OFIS – PAS – IFS)	<i>Punti 3</i>	<i>Punti 3 per ogni corso annuale fino ad un massimo di 3 corsi</i>

	Attività di coordinamento didattico-metodologico inerenti alle attività progettuali extracurricolari	<i>Punti 1</i>	<i>Punti 1 per ogni anno fino ad un massimo di 5 attività</i>
3) Collaborazioni con enti di formazione e ricerca – max 20 punti			
<i>Titoli</i> Max 20 punti	Incarichi in attività di formazione specifica realizzati per progetti finanziati da fondi nazionali, regionali (IFTS – OFIS – IFS)	<i>Punti 4</i>	<i>Punti 4 per ogni attività fino ad un massimo di 4</i>
	Incarichi in attività di formazione non specifica realizzati per progetti finanziati da fondi nazionali, regionali (IFTS – OFIS – IFS)	<i>Punti 2</i>	<i>Punti 2 per ogni attività fino ad un massimo di 2</i>
4) Pubblicazioni di natura didattica – max 10 punti			
<i>Pubblicazioni</i> Max 10 punti	Pubblicazioni di testi didattici e/o multimediali	<i>Punti 1</i>	<i>Punti 1 per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 5</i>
	Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste	<i>Punti 1</i>	<i>Punti 1 per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 5</i>

GRIGLIA N.3 - Valutazione personale INTERNO/ESTERNO per incarichi di PROGETTISTA E COLLAUDATORE approvata con delibera del Collegio Docenti n. ____ del _____			
1) Titoli di studio, specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici – max 50 punti			
Titolo di studio Max 12 punti	Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria superiore non attinente all'area progettuale	<i>Punti 4</i>	<i>Si valuta un solo titolo</i>
	Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio ordinamento non attinente la progetto	<i>Punti 5</i>	
	Laurea triennale specifica attinente al progetto	<i>Punti 7</i>	
	Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio ordinamento specifica e attinente la progetto	<i>Punti 12</i>	
Altri titoli e specializzazioni Max 38 punti	Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al progetto (master, corsi di specializzazione, dottorati di ricerca)	<i>Punti 4</i>	<i>Si valuta fino ad un massimo di 2 titoli</i>
	Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, iscrizione albo professionale con riferimento all'area progettuale	<i>Punti 4</i>	<i>Si valuta fino ad un massimo di 2 titoli</i>
	Inserimento in graduatorie di merito a concorsi scolastici per esami e titoli (non vincitori)	<i>Punti 3</i>	<i>Si valuta fino ad un massimo di 2 titoli</i>
	Ecdl base o titoli equivalenti o superiori	<i>Punti 2</i>	<i>Si valuta un solo titolo</i>
	Certificazioni linguistiche di livello almeno B1	<i>Punti 4</i>	<i>Si valuta un solo titolo</i>
	Abilitazione professionale attinente alla tipologia di incarico	<i>Punti 10</i>	<i>Si valuta un solo titolo</i>
2) Attività professionali – max 50 punti			
Esperienze professionali specifiche Max 50 punti	Attività professionali coerenti con l'area progettuale specifica (progettazione, ricerca, organizzazione)	<i>Punti 5</i>	<i>Punti 5 per ogni attività fino ad un massimo di 2</i>
	Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al settore richiesto (per l'incarico di progettista)	<i>Punti 5</i>	<i>Punti 5 per ogni esperienza fino ad un massimo di 3</i>
	Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al settore richiesto (per l'incarico di collaudatore)	<i>Punti 5</i>	<i>Punti 5 per ogni esperienza fino ad un massimo di 3</i>

	Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza	<i>Punti 2</i>	<i>Punti 2 per ogni esperienza fino ad un massimo di 5</i>
--	---	----------------	--

GRIGLIA N. 4 - Valutazione personale PERSONALE ATA			
1) Titoli di studio, specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici – max 50 punti			
<i>Titolo di studio</i> Max 12 punti	Diploma di scuola secondaria di 1° grado (solo collaboratori scolastici)	<i>Punti 2</i>	<i>Si valuta un solo titolo</i>
	Diploma di istruzione secondaria di 2° grado	<i>Punti 4</i>	
	Laurea triennale	<i>Punti 6</i>	
	Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento	<i>Punti 12</i>	
<i>Altri titoli e specializzazioni</i> Max 38 punti	Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al progetto (master, corsi di specializzazione, dottorati di ricerca)	<i>Punti 5</i>	<i>Si valuta fino ad un massimo di 2 titoli</i>
	Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, iscrizione albo professionale con riferimento all'area progettuale	<i>Punti 5</i>	<i>Si valuta fino ad un massimo di 2 titoli</i>
	Inserimento in graduatorie di merito a concorsi scolastici per esami e titoli (non vincitori)	<i>Punti 4</i>	<i>Si valuta fino ad un massimo di 2 titoli</i>
	Ecdl base o titoli equivalenti o superiori	<i>Punti 2</i>	<i>Si valutano max n. 3 titoli</i>
	Certificazioni linguistiche di livello almeno B1	<i>Punti 4</i>	<i>Si valuta un solo titolo</i>
2) Attività professionali – max 50 punti			
<i>Esperienze professionali specifiche</i> Max 50 punti	Seconda posizione economica	<i>Punti 15</i>	
	Beneficiario Art. 7	<i>Punti 8</i>	
	Incarichi di collaborazione con il DSGA - solo per gli Ass. Amm. con "Incarico di Sostituto del D.S.G.A."	<i>Punti 5</i>	<i>Punti 5 per ogni esperienza fino ad un massimo di 3</i>
	Incarichi specifici	<i>Punti 2</i>	<i>Punti 2 per ogni esperienza fino ad un massimo di 3</i>
	Attività svolta in progetti PON – POR	<i>Punti 2</i>	<i>Punti 2 per ogni esperienza fino ad un massimo di 3</i>